

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019

Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (19A03152)

(GU n.115 del 18-5-2019)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare, l'art. 3, comma 18;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»;

Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il Sotto-Piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;

Viste in particolare, le Azioni 3 e 4 del sopra citato Sotto-Piano del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, recanti interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati

alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico per € 347.382.242,89 e per gli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture per € 177.217.757,11, a valere sulle risorse stanziato dall'art. 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018;

Considerato che il predetto fondo di cui all'art. 24-quater è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico;

Considerato che lo stesso art. 24-quater, prevede, altresì, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;

Considerato che le regioni e le Province autonome hanno segnalato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i fabbisogni relativi agli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate dagli eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico, nonché interventi per la riduzione del rischio residuo connesso con gli eventi emergenziali di tipo idraulico ed idrogeologico;

Considerata la necessità di assicurare omogeneità nella gestione delle diverse risorse rese disponibili per l'attuazione degli interventi in rassegna individuando come destinatari i commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano e come modalità quelle previste dalla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assegnare ai commissari delegati, ovvero alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie di cui al citato art. 24-quater, in modo proporzionale rispetto ai fabbisogni riconosciuti da ciascuna regione e provincia autonoma;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto citato in premessa, l'importo di euro 347.382.242,89 a valere sulle risorse finanziarie stanziato per l'anno 2019 dall'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è assegnato ai commissari delegati delle regioni ed alle Province

autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per la realizzazione di investimenti immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre 2018 nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto idrogeologico.

2. Le rimanenti somme stanziare dal predetto art. 24-quater, pari a euro 177.217.757,11, di cui euro 127.217.757,11 per l'anno 2019 ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2020, sono assegnate ai soggetti di cui al comma 1 per gli altri investimenti urgenti nei settori di intervento citati.

3. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.

4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite nella tabella allegata al presente decreto e sono assegnate ai soggetti di cui al comma 1 in misura proporzionale ai fabbisogni rappresentati al Dipartimento della protezione civile, all'esito delle ricognizioni avviate a seguito degli eventi emergenziali di cui in premessa.

5. Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma 1 predispongono un piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, suddiviso per settori di intervento e che identifichi gli interventi tramite il Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre alla approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile. detto piano può formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile, nei limiti della quota parte di finanziamento assegnata per ogni annualità al singolo beneficiario di cui al comma 1.

6. A seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 5, al fine di consentire l'avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento a favore di ciascun soggetto di cui al comma 1, del 30 per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualità, nella tabella di cui al comma 4. Le restanti risorse sono trasferite in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

7. Nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi di cui al presente decreto, per le risorse già trasferite e non utilizzate, i soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento su apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Entro il 30 settembre di ciascuna annualità mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede all'assegnazione delle risorse complessivamente assegnate e non utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 1, che documentino di aver avviato almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l'impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità, mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella allegata.

8. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati con le modalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018 e successive ordinanze e sono monitorati e verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come «decreto-legge n. 119/2018 - piani commissari eventi calamitosi», e i relativi dati sono forniti dai commissari delegati e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

9. La tabella allegata al presente decreto ne costituisce parte

integrante e sostanziale.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Costa

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne succ. n.
866

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoPCM4Apr2019Allegato1